



CITTA' DI MONOPOLI
70043 Provincia di Bari
AREA PRGANIZZATIVA V^ - P.I., SPORT E SERVIZI SOCIALI
70043 Monopoli – Vico Acquaviva 15/19 – Tel. 080 4140357

Prot. n. _____

Monopoli, li _____

CONTRATTO DI COMODATO A TEMPO DETERMINATO DEGLI SCUOLABUS, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MONOPOLI, TARGA BA/D99562 - BT 490 FC – EG 161 JP, PER L'ESECUZIONE DI QUOTE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI COMPETENZA DEL COMUNE MEDESIMO DAL 19/03/2012 AL 09/06/2012.

I

L'anno duemiladodici, il giorno _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale, sita in Monopoli al Vico Acquaviva n. 19, con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale e da valere ai sensi e per ogni effetto di legge,

TRA

il dott. Lorenzo Calabrese, nato a Bari il 30/07/1962, Dirigente dell'Area Organizzativa V^ Pubblica Istruzione, Sport e Servizi Sociali del Comune di Monopoli, che nel presente atto interviene in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente rappresentato, numero di codice fiscale e di partita I.V.A. 00374620722, d'ora in avanti definito "parte comodante";

E

la ditta _____, con sede in _____ alla Via _____ n. _____, codice fiscale e partita I.V.A. dichiarato _____, iscritta nel Registro delle Imprese _____ nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. _____ nato a _____ il _____, d'ora in poi definito "parte comodataria"

PREMESSO

che a causa del collocamento in quiescenza dal mese di febbraio 2012 di due autisti scuolabus il dirigente della V^ Area Organizzativa, con atto n. 6 del 10/01/2012, proponeva alla Giunta Comunale l'esternalizzazione a terzi della gestione operativa di due delle attuali 18 linee scolastiche in esercizio, onde evitarne l'interruzione ed i conseguenti disagi per gli alunni serviti; che tale scelta operativa era determinata dall'impossibilità di sostituire il personale di ruolo prossimo alla quiescenza con altrettanto a tempo determinato, non sussistendo i presupposti di legge per ricorrere a tale forma flessibile di assunzione ai sensi del D. Lgs. n. 165/01 e del vigente c.c.n.l. del Comparto delle Regioni ed Autonomie Locali del 14/09/2000;

che con determinazione a contrarre RCG n. 324 del 16/02/2012, malgrado la mancata approvazione da parte della Giunta Comunale della richiamata proposta di deliberazione, il Dirigente della V[^] Area Organizzativa, nell'ambito dei poteri di gestione conferitigli dalla legge ed al solo scopo di evitare l'interruzione di un servizio avente comunque rilevanza pubblica, indiceva gara a procedura aperta per l'affidamento a terzi, previa concessione in comodato d'uso di due scuolabus comunali, di due delle attuali 18 linee in esercizio ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006; che con successiva determinazione RCG n. ____ del _____, il dirigente medesimo aggiudicava definitivamente il servizio de quo alla ditta _____, con sede in _____ alla Via _____;

che nelle more della verifica del possesso dei prescritti requisiti e della stipula del relativo contratto, attesa l'urgenza di garantire la piena operatività del piano comunale di trasporto scolastico per l'A. S. 2011/2012, con nota prot. n. __ del __ la ditta aggiudicataria veniva invitata, sotto le riserve di legge, ad avviare il servizio oggetto di gara a far data dal 19 marzo 2012 (periodo suscettibile di variazione in base alla stipula o meno del contratto di servizio);

Tanto premesso, fra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Il Comune di Monopoli, come sopra rappresentato (d'ora in poi chiamato comodante), consegna alla ditta, che per mezzo del suo legale rappresentante p.t. come sopra costituito (d'ora in poi chiamato comodatario) accetta, gli Scuolabus Comunali targati EG 161 JP – DC 891 ER.

Art. 2 – Il comodatario si servirà dei beni sopra descritti, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: trasporto scolastico ad uso esclusivo del Comune di Monopoli, impegnandosi a non destinare i beni a scopi differenti.

Art. 3 – La durata del presente contratto è a tempo determinato con decorrenza dal 19 marzo 2012 al nove giugno 2012. Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire gli scuolabus oggetto del presente contratto.

Dopo l'effettuazione del servizio scolastico giornaliero, il comodante può richiedere l'utilizzo dei beni in questione senza che il comodatario possa opporvisi o porre eccezioni di sorta.

Art. 4 – Il comodatario è tenuto a conservare ed usare i beni ricevuti con la massima diligenza e non può concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso. Il comodatario s'impegna, altresì, a segnalare tempestivamente al comodante eventuali anomalie di funzionamento dei beni, che possano pregiudicarne l'efficienza, compromettendo la sicurezza della circolazione stradale.

Art. 5 - Tutte le spese derivanti dall'utilizzo dei suddetti mezzi (carburanti e lubrificanti per autotrazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, polizza R.C.A., tassa di proprietà e revisioni annuali, lavaggio ed igienizzazione), ad eccezione della pulizia ordinaria giornaliera, sono completamente a carico della parte comodante.

Art. 6 – Il comodatario è costituito custode degli automezzi oggetto del presente contratto limitatamente alle fasce orarie d'uso giornaliero e, precisamente, dal momento del ritiro sino al posizionamento degli stessi nelle apposite aree di sosta, ubicate all'interno dell'autoparco comunale.

Art. 7 – Il comodatario si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati ai veicoli ed in merito alla guida degli stessi, che dovrà essere effettuata solo da chi è abilitato alla stessa, osservando scrupolosamente la destinazione d’uso ed il numero di alunni trasportabili.

Il comodatario, infine, si assume in proprio ogni responsabilità nei confronti delle persone trasportate, impegnandosi al puntuale rispetto di tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale ed il trasporto degli alunni.

Art. 8 - Gli scuolabus concessi in comodato dovranno essere restituiti il giorno 09/06/2012.

Al momento della restituzione gli scuolabus dovranno trovarsi nelle stesse condizioni di conservazione in cui ora si trovano, fatto salvo il normale deperimento d’uso.

Il comodatario è tenuta a rispondere del deperimento che ecceda l’ordinario, se ed in quanto imputabile a sua colpa o dolo.

Art. 9 - Il presente atto, avente natura di scrittura privata non autenticata relativa a comodato di beni mobili, non è soggetto a registrazione se non in caso d’uso, ai sensi dell’art. 3 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Monopoli, li _____

Il comodante

Il comodatario
